



Fondo Pensione
Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(data aggiornamento: 21/11/2024)

1. PREMESSA

L'anticipazione del Fondo Pensione consiste nell'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'iscritto.

Può essere richiesta da tutti gli iscritti da almeno 8 anni, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie per le quali non è prevista un'anzianità minima di iscrizione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria sono considerati utili anche eventuali precedenti iscrizioni ad altri Fondi che non si siano concluse con il riscatto integrale della posizione individuale.

Le anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione (es. non più dipendente) e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.

2. CASISTICHE PREVISTE ED IMPORTO MASSIMO ANTICIPABILE

È possibile ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) per un importo non superiore al 75% per:

- spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- la realizzazione, sulla propria prima casa di abitazione o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

b) per un importo non superiore al 30% per ulteriori proprie esigenze.

SCHEMA DI RIEPILOGO

MOTIVAZIONE	QUANDO	IMPORTO MASSIMO
SPESE SANITARIE	In qualsiasi momento	75% della posizione
ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	Decorsi 8 anni di iscrizione	75% della posizione
ULTERIORI ESIGENZE	Decorsi 8 anni di iscrizione	30% della posizione

Si precisa altresì che:

- le somme complessivamente erogate **non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata**, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
- gli importi erogati **non possono eccedere le somme documentate**;
- l'insieme delle anticipazioni richieste per ulteriori esigenze non può superare il 30% della posizione complessiva, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo;
- **è possibile richiedere anche più di una volta l'anticipazione**, nel rispetto del limite complessivo di cui ai punti precedenti. Non è possibile, però, presentare più richieste, anche per diverse causali, nello stesso mese. Occorre attendere la liquidazione, verificare la disponibilità residua prima di poterne richiederne un'altra;
- le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'iscritto in qualsiasi momento;
- la somma di quanto erogato dal Fondo pensione, dell'anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto presso il datore di lavoro e di quanto eventualmente percepito dall'iscritto a titolo di rimborso da parte di forme assicurative pubbliche o private non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.

3. MOTIVAZIONI

3.1 ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE



Di cosa si tratta?

L'iscritto ha diritto all'anticipazione per sostenere le **spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (ASL) a seguito di situazioni gravissime** attinenti a sé, al coniuge o ai figli. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia e purché la spesa gravi sul reddito dell'aderente.

Quando si può richiedere?

Entro i 6 mesi precedenti o successivi all'effettuazione della spesa.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie (es. viaggio e soggiorno di un familiare che presta assistenza) connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA

- certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell'intervento legata a situazioni gravissime attinenti all'iscritto, al coniuge o ai figli;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. In alternativa, è possibile ottenere l'anticipazione sulla base di preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, copia delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.



Certificazione ASL



Fatture o ricevute fiscali. In alternativa, preventivi di spesa.



Copia del proprio documento di identità.



In caso di spese attinenti al coniuge o ai figli, documentazione idonea a comprovare il legame di parentela.

Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai 12 mesi è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria interessata che attesti lo stato di avanzamento delle cure nonché la tempistica di completamento prevista.

3.2 ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA



Di cosa si tratta?

L'iscritto ha diritto di ottenere l'anticipazione per sostenere le **spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione**. Si considera "prima casa di abitazione" quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le relative agevolazioni fiscali.

L'acquisto della prima casa si può concretizzare in:

- acquisto da terzi;
- assegnazione da cooperativa;
- acquisto tramite asta giudiziaria;
- costruzione in proprio.

Quando si può richiedere (nel rispetto degli otto anni di iscrizione)?

Entro i 6 mesi precedenti o successivi:

- alla data di **perfezionamento dell'acquisto dell'immobile, in caso di acquisto da terzi;**
- alla data dell'atto di **assegnazione dell'alloggio** o dalla data dell'**atto di prenotazione** dell'alloggio, in caso di **acquisto in cooperativa;**
- alla data del **verbale di aggiudicazione** dell'asta o dalla data del **decreto di trasferimento** comprovante l'effettivo acquisto, in caso di **acquisto tramite asta giudiziaria.**
- alla data dell'atto comprovante la **titolarità del terreno**, delle fatture o del computo metrico, in caso di **costruzione in proprio.**

Il decorso dei 6 mesi tiene conto della data di disinvestimento prevista (es. richiesta il 02/02 → il decorso dei 6 mesi parte dal 28/02).

L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* per il 50% nel patrimonio dell'iscritto, e quindi il beneficio per quest'ultimo sarà limitato a tale quota.

Le somme erogate possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (es. oneri notarili) purché debitamente documentate.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA:

1. In base alla fattispecie, ossia:

- a) in caso di **acquisto da terzi**: copia dell'**atto notarile** da cui risulti la proprietà dell'abitazione o, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, copia del preliminare di compravendita, con l'impegno ad inviare copia dell'atto notarile entro 12 mesi dall'acquisto.
- b) in caso di **acquisto in cooperativa**: copia dell'**atto di assegnazione dell'alloggio** o, nel caso l'immobile sia in fase di acquisto, copia dell'atto di prenotazione dell'alloggio, della nomina a socio e della documentazione attestante gli esborsi sostenuti, con l'impegno ad inviare copia dell'atto di assegnazione entro 12 mesi dalla stipula.

- c) in caso di **acquisto tramite asta giudiziaria**: in via provvisoria, il verbale di aggiudicazione e copia dell'esborso sostenuto (assegno o bonifico) necessario all'aggiudicazione dell'asta e, in via definitiva, il **decreto di trasferimento** comprovante l'effettivo acquisto;
- d) in caso di **costruzione in proprio**: copia dell'**atto comprovante la titolarità del terreno, copia della concessione edilizia e copia delle fatture** relative alle spese di costruzione; in alternativa preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione:
- l'originale delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
 - copia delle fatture o del computo metrico che attestino le spese sostenute e nel caso sia già stato emesso, del certificato di abitabilità/agibilità.
2. autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" e nella quale deve essere indicata anche la percentuale di proprietà dell'immobile oggetto di richiesta;
3. copia di un documento di identità in corso di validità;
4. nel caso si faccia richiesta di **anticipazione per i propri figli** è necessario presentare **documentazione idonea a comprovare il legame di parentela** (es. estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia);
5. in caso di acquisto effettuato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni, è necessario allegare l'estratto dell'atto di matrimonio ovvero altra idonea documentazione attestante il regime di comunione di beni.



Atto comprovante l'acquisizione della proprietà



Autocertificazione acquisto con benefici fiscali prima casa



Copia del proprio documento di identità.



*In caso di richiesta per acquisto prima casa figlio, documentazione idonea a comprovare il legame di parentela.
In caso di acquisto prima casa effettuato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni, dovrà essere prodotta apposita autocertificazione attestante tale legame.*

Nei casi di acquisto in comproprietà si fa presente che l'importo erogabile viene proporzionato in funzione della percentuale di proprietà dell'immobile (ad esempio l'acquisto del 50% dell'immobile dà diritto ad ottenere un massimo erogabile pari al 50% del prezzo d'acquisto dell'immobile stesso).

CASI PARTICOLARI:

- È possibile richiedere l'anticipazione nel caso di usufrutto solo se già in possesso della nuda proprietà dell'immobile.
- È da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto della prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva.
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza e tale circostanza sia documentata.
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente.
- È possibile richiedere l'anticipazione per acquisto della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata allegando la documentazione prevista dalla normativa.
- In caso di acquisto di una quota di una proprietà immobiliare, l'anticipazione potrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto, sempre a condizione che la quota oggetto di acquisto costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.
- L'anticipazione non può essere richiesta per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

3.3 ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI SULLA PRIMA CASA



Di cosa si tratta?

L'iscritto ha diritto di ottenere l'anticipazione per sostenere, per sé o per i figli, le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Per quali interventi si può richiedere?

- a) **“interventi di manutenzione ordinaria”** - gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) **“interventi di manutenzione straordinaria”** - le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità;
- c) **“interventi di restauro e di risanamento conservativo”** - gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) **“interventi di ristrutturazione edilizia”** - gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'immobile con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Quando si può richiedere (nel rispetto degli otto anni di iscrizione)?

Entro 6 mesi precedenti alla data di effettuazione dei lavori o successivi alla data di conclusione dei lavori stessi.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per interventi di manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA:

1. **copia dell'atto notarile** da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
2. **fatture/ricevute fiscali** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti; in alternativa, copia dei preventivi di spesa ai quali dovranno poi far seguito, entro 12 mesi dall'erogazione, le relative fatture.

In caso di richiesta di anticipazione per interventi effettuati su parti comuni dell'edificio occorre allegare la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

3. **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio da cui risulti la **presenza dei requisiti di prima casa**. Tale dichiarazione deve contenere anche la percentuale di proprietà dell'immobile;
4. **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio da cui risulti che gli **interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione rientrano in quelli previsti dalla normativa**;

Al fine di fornire le dichiarazioni indicate nell'elenco sopra riportato è possibile utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito web del Fondo alla sezione Moduli.

5. copia di un documento di identità in corso di validità;
6. nel caso si faccia richiesta di **anticipazione per i figli** è necessario presentare **documentazione idonea a comprovare il legame di parentela** (es. estratto dell'atto di nascita dei figli, stato di famiglia).



Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione.



Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti. In alternativa, preventivi di spesa.



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti:
 - che gli interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa;
 - la presenza dei requisiti di prima casa.



Copia del proprio documento di identità.



In caso di ristrutturazione prima casa figlio, documentazione idonea a comprovare il legame di parentela.

Nei casi di acquisto in comproprietà si fa presente che l'importo erogabile viene proporzionato in funzione della percentuale di proprietà dell'immobile (ad esempio l'acquisto del 50% dell'immobile dà diritto ad ottenere un massimo erogabile pari al 50% del prezzo d'acquisto dell'immobile stesso).

Il Fondo, qualora non espressamente indicata nella documentazione presentata dall'aderente, non calcola autonomamente l'IVA sull'importo dei preventivi: nel caso in cui l'aderente voglia farsi anticipare anche l'IVA dovrà comunicare, attraverso apposita autocertificazione, l'importo da pagare a tale titolo.

3.4 ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE



Di cosa si tratta?

L'aderente ha diritto di richiedere anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui ai precedenti punti 3.1 (Anticipazione per spese sanitarie), 3.2 (Anticipazione per acquisto/costruzione prima casa) e 3.3 (Anticipazione per interventi di manutenzione).

Quando si può richiedere?

Tale tipologia di richiesta non è legata al verificarsi di determinate situazioni. Resta fermo il vincolo degli otto anni di iscrizione.

L'iscritto è tenuto alla **presentazione del solo modulo di richiesta anticipazione corredato da copia di un documento di identità** in corso di validità.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le richieste di anticipazione, redatte sull'apposito modulo scaricabile dal sito del Fondo nella sezione moduli, nonché nell'area riservata, dovranno essere inviate al Fondo corredate della documentazione prevista a seconda della motivazione.

È possibile inviare la richiesta attraverso le seguenti **modalità tra loro alternative**:

	<p>E-mail a: gestionefondopensione@findomestic.com</p>		<p>Upload: nella sezione "Anticipi" dell'area riservata.</p>
	<p>PEC a: fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com</p>		<p>Posta: alla sede del Fondo indicata nella sezione contatti del sito.</p>

5. ITER E TEMPI DI LIQUIDAZIONE

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, **l'anticipazione verrà liquidata, in linea di massima, entro 3 mesi.**

Le anticipazioni complete della documentazione richiesta, pervenute entro il 23 del mese, saranno disinvestite sulla base del valore di quota della fine del mese di ricezione ed il pagamento sarà effettuato nella seconda metà del secondo mese successivo; in caso contrario nella seconda metà del terzo mese successivo.

Si precisa che ai sensi dello Statuto, il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Si rammenta infine che, in presenza di investimento nella Gestione Separata GESAV di Generali Italia S.p.A., le operazioni di disinvestimento sono sospese nel periodo dicembre - febbraio (anno successivo) per consentire alla compagnia di assicurazione di svolgere le consuete attività di consolidamento annuale delle riserve matematiche e di calcolo dell'imposta sostitutiva, eventi che impediscono il disinvestimento delle polizze. Pertanto, le richieste pervenute nel periodo sopra menzionato, che comportano disinvestimenti dal comparto assicurativo, saranno elaborate successivamente alla ripresa dell'ordinaria attività, prevista entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, con pagamenti agli iscritti disposti a partire dal successivo mese di aprile.

6. RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE CON CESSIONE DEL QUINTO

In caso di contratti di finanziamento con **cessione del quinto** in garanzia della posizione individuale o di atti di pignoramento presso terzi, è necessario **trasmettere al Fondo la liberatoria dalla Finanziaria o il conteggio estintivo** della cessione stessa al fine di valutare la possibilità di concedere l'anticipazione (che può avvenire solo se il valore della posizione individuale, al netto dell'anticipazione, eccede la parte di debito ancora da pagare). Infatti, in presenza di cessioni del quinto, il Fondo verserà all'aderente l'anticipazione richiesta a condizione che tale anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario.

Le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie.

7. RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Successivamente all'erogazione dell'anticipazione, qualora l'iscritto non trasmetta l'eventuale documentazione richiesta nei termini indicati, verrà richiesta la restituzione di quanto anticipato totalmente o parzialmente, al lordo delle relative ritenute fiscali.